



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo Santa Maria delle Mole

Via G. Prati n. 9 - 00047 Santa Maria delle Mole - MARINO (ROMA) RMIC8A400T

Ambito 15 - C.F.90049320584 - Tel e Fax n. 06.93.54.33.49

e mail: rmic8a400t@istruzione.it - PEC: rmic8a400t@pec.istruzione.it

CRITERI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE A TERZI

A norma dell'art. 45 del D.I. 129/2018, il Consiglio di Istituto delibera i criteri generali e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico, di alcune attività negoziali, fra le quali l' "utilizzo da parte di soggetti terzi di locali appartenenti all'istituzione scolastica" (comma 2, lettera D). Di seguito vengono indicati tali criteri, ricorrendo i quali il D.S. provvederà direttamente alla concessione in uso delle palestre scolastiche a terzi.

1. Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

1.1 L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante dell'Associazione sportiva richiedente, è rivolta all'Ente proprietario (Comune) e al Dirigente Scolastico.

1.2 L'istanza deve pervenire all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l'ufficio di protocollo della scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale.

1.3 La richiesta deve contenere:

- l'indicazione del richiedente;
- l'indicazione della sede legale con dichiarazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale).

2. Concessione

2.1 Le palestre vengono concesse in uso esclusivamente in orario extrascolastico, nel periodo che va dal 5 settembre al 30 giugno di ciascun anno scolastico (periodo coincidente con lo svolgimento delle attività didattiche e con la presenza di personale scolastico nei plessi).

2.2 L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

2.3 Le palestre possono essere concesse in uso a terzi esclusivamente per attività compatibili con la finalità intrinseca di detto spazio: non possono quindi essere autorizzate attività che possano danneggiare la pavimentazione o le strutture o che prevedano finalità commerciali o comunque non didattico-educative. Al di fuori di questa casistica, ulteriori usi particolari verranno valutati di volta in volta dal Consiglio di Istituto prima della autorizzazione o diniego.

2.4 Il Dirigente Scolastico, previa verifica del rispetto di quanto prescritto nel presente Regolamento dal Consiglio di Istituto sull'uso delle palestre scolastiche da parte di terzi soggetti e di ogni normativa in materia, provvede ad autorizzare direttamente l'utilizzo della

struttura, informando delle avvenute concessioni il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.

3. Prescrizioni in materia di sicurezza

3.1 Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal DLgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni in relazione all'attività svolta, nonché da quanto stabilito nel DVR. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

3.2 Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

4. Doveri del concessionario

4.1 Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività.

4.2 Le associazioni concessionarie dei locali dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.

4.3 Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

4.4 Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. È fatto divieto di introdurre attrezzature fisse non asportabili.

4.5 La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.

4.6 L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

4.7 È vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

4.8 È assolutamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzi che non siano stati espressamente previsti all'atto della concessione.

4.9 In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche. Al termine del periodo autorizzato il Concessionario deve lasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna.

5. Responsabilità del concessionario

5.1 Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

6. Sospensione delle attività

6.1 Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste e urgenti, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

7. Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

7.1 Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo deve darne immediata comunicazione all'Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.

Norma finale

L'autorizzazione di qualsiasi attività nella palestra scolastica per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica e in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa.